

ca Autorità , quindi li rei di sì grave colpa saranno castigati colle pene di bando , prigion , galera , ed altre ad arbitrio della Giustizia a norma delle conseguenze , che legalmente emergessero da tale censurabile colpa .

VIII. Sarà considerata assolutamente colpevole , e perciò punita con esemplarità di castigo quella persona di qualunque grado , o condizione si sia , che ardisca servirsi del pubblico Sigillo di S. M. I. R. A. , incompetentemente per malizioso studio di appor-  
tar danno ad altrui ; essendo ciò riservato unicamente a quelle Autorità Tribunali , ed Offizj , che sono con legalità di titolo investiti delle rispettive pubbliche incombenze pel servizio soltanto del Sovrano , e dello Stato .

IX. Siccome dal libero esercizio della Giustizia commutativa , e distributiva dipende il buon ordine , il regolar pubblico sistema , e la preservazione dei legittimi diritti altrui , così dichiariamo reo di odioso , e grave delitto , e meritevole di serio castigo quello che avesse la temerità di opporsi in qualunque maniera alle pubbliche Persone incaricate di eseguire Atti , ed ordini pubblici . Anzi sotto la pena di tre mesi di prigione non facendolo , dovranno li Merighi ed Uomini di Comun delle Ville , e Comuni rispettivi prestarsi reciprocamente ajuto , e favore , onde tutto proceda con sicurezza , e